



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e succ. mod.;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*";
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTO** l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit. che, a seguito delle modifiche recate dall'art.7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che "*Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente*";
- VISTO** che il citato art.172, D.Lgs. n.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che "*Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non*

provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale;

- VISTO** l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, “*poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi*”;
- VISTO** in particolare, l'art.9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che “*Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)*”, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- VISTA** la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 75 del 29 gennaio 2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002;
- VISTE** le Circolari prot. n.1369/gab del 7 marzo 2016 e prot. n.7394/gab del 22 novembre 2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità *pro tempore*, aventi ad oggetto indirizzi idonei a garantire la sollecita ed omogenea attuazione dell'art.3, comma 2, l.r. n.19/2015 e, dunque, il formale insediamento delle Assemblee territoriali idriche (ATI) e il loro avvio operativo;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n.93/2017, depositata il 4 maggio 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19;
- VISTA** la Circolare prot. n.4586/gab del 18 maggio 2017 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità che, nel chiarire che le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali non concernono la disciplina dei nuovi Enti di Governo del servizio idrico integrato, che rimane integra, vigente ed applicabile nelle modalità definite dal legislatore regionale, ha assegnato alle ATI il termine di sei mesi, decorrenti dalla circolare medesima, per redigere/aggiornare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e avviare la procedura di affidamento del SII, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 cit.;
- VISTO** il D.P.Reg. n.630 del 6 dicembre 2018 con il quale, verificata la persistente inerzia dell'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa e previa diffida, l'Ing. Totuccio Alessi, dipendente dell'Amministrazione regionale, è stato nominato, in attuazione di quanto previsto all'art.172, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, Commissario *ad acta* presso detta Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa con il compito di provvedere in via sostitutiva alla redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art.149, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, come richiamato dall'art.172, comma 1, D.Lgs. n.152/2006;

- VISTO** che con nota prot. n.16395 dell' 8 agosto 2019, inoltrata alle ATI dal Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti con nota prot. n.38694 del 23 settembre 2019, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027, “è che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente o, in ogni caso, che il servizio idrico integrato sarà a regime alla data del 1° gennaio 2021 e che quindi tutti gli atti propedeutici all'affidamento dello stesso, con particolare riguardo al piano d'ambito, saranno adottati entro e non oltre tale data”;
- VISTO** il D.P.Reg. n.616 del 31 dicembre 2019 con cui l'incarico di Commissario *ad acta* conferito con D.P.Reg. n.630 del 6 dicembre 2018 all'Ing. Totuccio Alessi, presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa è stato prorogato sino alla data del 31 luglio 2020, con il compito di provvedere in via sostitutiva alla redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art.149, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, come richiamato dall'art.172, comma 1, D.Lgs. n.152/2006;
- VISTA** la nota prot. n.18801 del 12 maggio 2020 con la quale l'Assessorato regionale per l'Energia e i Servizi di P.U., preso atto del forte ritardo da parte dall'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa, in ordine al procedimento di accertamento delle gestioni comunali salvaguardate ai sensi dell'art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006, necessario e propedeutico al fine di potere definire il perimetro della gestione unica d'ambito con le relative refluenze sull'aggiornamento del piano d'ambito e sull'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico d'ambito, ha diffidato detta ATI, a completare le attività ivi declinate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dalla notifica di detta diffida, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo;
- VISTO** il D.A. n.824 del 30 luglio 2020 con cui l'Ing. Totuccio Alessi è stato nominato Commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale idrica di Ragusa con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, necessario per definire il perimetro della gestione unica d'ambito, con le relative refluenze sull'aggiornamento del piano d'ambito e sull'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico d'ambito;
- VISTA** la nota prot. n.12983 del 27 maggio 2020 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in qualità di Ente Coordinatore dell'A.T.O. Idrico, fino alla completa operatività della struttura dell'A.T.I., richiede, ai sensi dell'art.7 comma 5 della Legge Regionale 19/2005 così come richiamato dall'art.9 comma 2 della L.R. 19/2008, la nomina di un commissario *ad acta* nei confronti dei comuni inadempienti di Modica, Ispica, Vittoria e Comiso al fine di pervenire alla chiusura delle attività di liquidazione dell'A.A.T.O. Idrico con la riscossione del saldo delle quote di compartecipazione dei menzionati quattro Comuni definite fino al 2018;
- VISTA** la nota prot. n.16329 del 3 luglio 2020 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in qualità di Ente Coordinatore dell'A.T.O. Idrico, fino alla completa operatività della struttura dell'A.T.I., prende atto della volontà del Comune di Modica ad addvenire al pagamento del saldo delle quote di compartecipazione tramite un “*piano di rientro della durata di 2 anni, con rate semestrali di pari importo*” per complessivi € 652.788,11 restando in attesa del relativo atto formale amministrativo di suddetto Comune al fine di revocare la richiesta di nomina del Commissario *ad acta* così come richiamato dall'art.9 comma 2 della L.R. 19/2008 giusta nota prot. n. 12983 del 27/05/2020;
- VISTE** le note prot. n.32501 n.32507 e n.32508 del 13 agosto 2020 con le quali l'Assessorato regionale per l'Energia e i Servizi di P.U., visto il protrarsi dell'inadempienza da parte dei Comuni di Comiso, Vittoria e Ispica, in ordine al procedimento di chiusura delle attività di

liquidazione dell'A.A.T.O. Idrico con la riscossione del saldo delle quote di compartecipazione dei menzionati tre Comuni definite fino al 2018, ha diffidato detti Comuni, a completare le attività ivi declinate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dalla notifica di detta diffida, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo;

VISTA la nota prot. n.22038 del 3 settembre 2020 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, comunica che il Comune di Modica non ha adempito alla trasmissione di alcun atto formale amministrativo al fine di revocare la richiesta di nomina del Commissario *ad acta* per il recupero delle somme richieste;

VISTA la nota prot. n.37013 del 22 settembre 2020 con la quale l'Assessorato regionale per l'Energia e i Servizi di P.U., visto il protrarsi dell'inadempienza da parte del Comune di Modica, in ordine al procedimento di chiusura delle attività di liquidazione dell'A.A.T.O. Idrico con la riscossione del saldo delle quote di compartecipazione definite fino al 2018, ha diffidato il Comune di Modica, a completare le attività ivi declinate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dalla notifica di detta diffida, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo;

VISTE le note prot. n. 25297, n.25298 e n.25300 del 2 ottobre 2020 con le quali il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in qualità di Ente Coordinatore dell'A.T.O. Idrico, fino alla completa operatività della struttura dell'A.T.I., richiede, non avendo riscontrato da parte dei Comuni di Comiso, Ispica e Vittoria alcun atto formale amministrativo al fine di revocare la richiesta di nomina del Commissario *ad acta* per il recupero delle somme, ai sensi dell'art.7 comma 5 della Legge Regionale 19/2005 così come richiamato dall'art.9 comma 2 della L.R. 19/2008, la nomina di un commissario *ad acta* nei confronti dei comuni inadempienti di Comiso, Ispica e Vittoria al fine di pervenire alla chiusura delle attività di liquidazione dell'A.A.T.O. Idrico con la riscossione del saldo delle quote di compartecipazione dei menzionati tre Comuni definite fino al 2018;

VISTE le note prot. n. 41452 del 6/10/2020 del Comune di Vittoria e prot. n. 25898 dell' 8/10/2020 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con le quali viene comunicata la volontà del Comune di Vittoria ad addivenire al pagamento del saldo delle quote di compartecipazione tramite un piano di rientro della durata di 4 anni per complessivi € 363.317,75, restando in attesa del relativo atto formale amministrativo di suddetto Comune al fine di revocare la richiesta di nomina del Commissario *ad acta* così come richiamato dall'art.9 comma 2 della L.R. 19/2008 giusta nota prot. n. 12983 del 27/05/2020;

CONSIDERATO che continua a permanere lo stato di inadempienza da parte dei Comuni di Ispica, Comiso e Modica;

RITENUTO di contro, che proprio l'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dalle sopra richiamate norme sia necessario e opportuno al fine di assicurare il pieno soddisfacimento degli adempimenti di legge sopra richiamati ed, in particolare, la conclusione dell'iter di definizione per la chiusura delle attività di liquidazione dell'A.A.T.O. Idrico di Ragusa;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'individuazione di un soggetto con idonea qualificazione professionale, cui conferire l'incarico di Commissario *ad acta* nei confronti delle Amministrazioni inadempienti dei Comuni di Modica, Comiso e Ispica, finalizzato a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione della chiusura delle attività di liquidazione dell'A.A.T.O. Idrico di Ragusa, necessario per la completa operatività della struttura dell'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa;

VISTO il D.A. n.45 del 21/12/2020 con il quale il Dott. Vincenzo Raitano è stato nominato Commissario *ad acta* presso i Comuni di Ispica, Comiso e Modica con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini

della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione della chiusura delle attività di liquidazione dell'A.A.T.O. Idrico di Ragusa;

CONSIDERATO che per mero errore, all'articolo 3 del D.A. n.45 del 21/12/2020, per il rimborso delle spese sostenute, è stato inserito erroneamente il Comune di Vittoria invece dei Comuni di Ispica e Modica;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'annullamento del D.A. n. 45 del 21/12/2020;

D E C R E T A

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, è disposto l'annullamento del D.A. n. 45 del 21/12/2020.

ART. 2

In attuazione di quanto previsto all'art.172, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e all'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, che richiama funzioni e competenze di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19, il dott.Vincenzo Raitano, in servizio presso l'Amministrazione della Regione Siciliana, è nominato Commissario *ad acta* presso i Comuni di Modica, Comiso e Ispica con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione della chiusura delle attività di liquidazione dell'A.A.T.O. Idrico di Ragusa, necessario per la completa operatività della struttura dell'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa.

ART. 3

Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo precedente provvede, ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione della chiusura delle attività di liquidazione dell'A.A.T.O. Idrico di Ragusa, adottando, in luogo e per conto delle Amministrazioni inadempienti dei Comuni di Modica, Comiso e Ispica, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ogni atto necessario e/o utile.

ART. 4

Al Commissario, che preventivamente all'espletamento dell'incarico deve dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08/06/2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto a carico dei Comuni di Modica, Comiso e Ispica.

ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà notificato al Commissario *ad acta*, all'ATI Ragusa, ai Comuni di Modica, Comiso e Ispica, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, all'A.A.T.O. Idrico di Ragusa, al Ministero dell'Ambiente, al Presidente della Regione e all'Ufficio Territoriale di Governo.

IL DIRIGENTE SERVIZIO 1

Ing. Marcello Loria



Documento firmato da:
MARCELLO LORIA
05.01.2021 09:31:08
UTC

**Il Dirigente Generale
del Dip. Reg.le Acqua e Rifiuti
Foti**



Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI
Data: 2021.01.05 12:24:31
+01'00'

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon